

TRIBUNALE DI BARI
Sez. Procedure Concorsuali
Proposta di concordato minore ex artt.74 e ss. D.Lgs.19/2014

Per

il Sig. _____ nato ad _____ (C.F. _____) e residente in _____ alla _____ rappresentato e difeso dall'**Avv. Stefano Dininno** (nato ad _____ il _____, C.F. _____, con studio in _____ (C.A.) alla _____) PEC _____ dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste e presso il suo elettivamente domiciliato e dall'**Avv. Ezio Mola** (nato a Bari il 29/09/1981, C.F. MLOZEI81P29A662Y, P.I. 08400920727, con studio in 70010 Casamassima (BA) alla Via Valfondo n.11) PEC avvocato.eziomola@pec.it dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex lege* previste, giusto mandato rilasciato per atto separato

Premesso che

Il ricorrente:

1. è debitore civile in condizione di sovraindebitamento *ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.19/2014;*
2. pertanto ha depositato domanda di accesso al servizio di gestione della crisi presso l'Organismo di composizione da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Bari, che ha nominato all'uopo, quali Gestori della crisi, la Dott.ssa Maria Lopriore con studio in Capurso (BA) alla Via Bari n.73 e la Dott.ssa Angela Pupillo, con studio in Gravina (BA) alla Via De Gasperi n.35, nell'ambito della procedura n.14/2019 (**all.1 provvedimento di nomina OCC**);
3. con l'assistenza degli scriventi difensori in qualità di *advisor* hanno preso immediati contatti con i nominati gestori della crisi rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del proprio sovraindebitamento ed esponendo le partite attive e passive in essere.

Premesso ancora che

4. a seguito dell'incontro intercorso presso lo studio del nominato Gestore della crisi Dott.ssa Maria Lopriore, il ricorrente ha maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella del concordato minore *ex art.74, comma 2, D.Lgs.19/2014.*

Tanto premesso in conformità al combinato disposto degli articoli 2 - 74/76, D.Lgs.19/2014, il ricorrente

Deposita

- ❖ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.75, comma 1, lett. a) (**all.2 redditi 2020, all.3 redditi 2019, all.4 redditi 2018**)
- ❖ la relazione aggiornata sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria (art.75, comma 1, lett.b)

- ❖ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.75, comma 1, lett.c)
- ❖ l'elenco degli atti di straordinaria amministrazioni ex art.94, comma 2, D.Lgs.19/2014, compiuti negli ultimi cinque anni (art.75, comma 1, lett.d)
- ❖ la documentazione relativa alle entrate proprie e della propria famiglia con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.75, comma 1, lett.e).

Il ricorrente allega inoltre, alla presente proposta, la relazione particolareggiata dell'OCC, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett.a) - g), D.Lgs.19/2014 (**all.25 relazione occ**) a firma del Gestore della crisi, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; l'indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; l'analisi sul merito creditizio del debitore al momento della concessione dei finanziamenti.

Il ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce la presente proposta dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'Ill.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

Sussistendo, quindi, le condizioni tutte previste dalla legge il Sig. _____, *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza e per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi, deposita nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Bari, la presente proposta di concordato minore, supportata dalla documentazione di legge.

Ciò premesso si

Espone

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura di Concordato Minore

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.Lgs.14/2019 in quanto il ricorrente:

- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che "*...si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*";
- visti i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d), num.1), 2) e 3) non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. III, di cui al D.lgs.14/2019;
- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione;

➤ non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente

La situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente:

- per il 2020 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €4.262,00 (**all.2 redditi 2020**);
- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €0,00 (**all.3 redditi 2019**);
- per il 2018 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €0,00 (**all.4 redditi 2018**);

Il ricorrente percepisce anche un canone per la locazione del ramo d'azienda della ditta individuale

' in favore della società '

(**all.27 contratto di affitto**

di ramo di azienda) pari a €21.600,00 (**all.23 atti registrati cassetto fiscale ade**).

Il reddito attualmente prodotto dal ricorrente deriva quindi per un verso dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, presso la società " (C.F.

07763040700, con sede in 70022 Altamura (BA) Via Valfondo n.11), per il quale percepisce mensilmente una retribuzione media di circa €570,00 circa (**all.5 buste paga**).

Il ricorrente dispone del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte (**all.6 risultanze catastali**):

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Nuda proprietà per 1/1		158	1375	2		Cat. A/4	03	6 vani	Euro: 355,36
Nuda proprietà per 1/1		158	1375	5		Cat. C/6	03	41 mq	Euro: 116,46
Proprietà per 1000/1000		161	1206	18		Cat. C/1	04	151 mq	Euro: 2799,66
Proprietà per 1000/1000		161	3286	2		Cat. C/1	04	144 mq	Euro: 2669,88
Enfiteusi per 1/15		69	284	1		Cat. A/7	01	1 vani	Euro: 67,14
Enfiteusi per 2/15		69	284	2		Cat. A/7	01	1,5 vani	Euro: 100,71
Proprietà per 1/2		26	229	65	Via Piano	Cat. A/3	01	3 vani	Euro:

Avv. Stefano Dinunno
70022 Altamura (BA) Via Mestre n.19) PEC
dinunno.stefano@avvocatibari.legalmail.it

Avv. Ezio Mola
70010 Casamassima (BA) Via Valfondo n.11
avvocato.cziomola@pec.it

									178,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Fabbricati									
Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Nuda proprietà per 1/1		158	1847	2		Cat. A/3	04	2,5 vani	Euro: 200,13
Nuda proprietà per 1/1		158	1847	4		Cat. A/3	04	2,5 vani	Euro: 200,13
Proprietà per 1/1		158	4244	1		Cat. F/3			
Proprietà per 1/1	Altamura	158	4244	2		Cat. F/3			

Terreni								
Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprietà per 1/2		58	211	Uliveto	U	6096	Euro: 20,46	Euro: 12,59
Livellario per 1/2	Altamura	69	35	Seminativo	05	6255	Euro: 12,92	Euro: 11,31
Livellario		69	198	Seminativo	05	6255	Euro: 12,92	Euro: 11,31
Livellario	Altamura	69	199	Seminativo	05	6255	Euro: 12,92	Euro: 11,31
Proprietà per 1/15	Altamura	69	203	Semin Arbor	04	1070	Euro: 2,49	Euro: 2,21
Enfiteusi per 2/15		69	204	Semin Arbor	04	1095	Euro: 2,54	Euro: 2,26
Proprietà per 1/2	Altamura	158	3492	Seminativo	04	67	Euro: 0,26	Euro: 0,16

Terreni								
Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
Proprietà per 1/2		58	211	Uliveto	U	6096	Euro: 20,46	Euro: 12,59

Livellario per 1/2	Altamura	69	35	Seminativo	05	6255	Euro: 12,92	Euro: 11,31
Livellario		69	198	Seminativo	05	6255	Euro: 12,92	Euro: 11,31
Proprietà per 1/2		158	3492	Seminativo	04	67	Euro: 0,26	Euro: 0,16

Con la precisazione che il compendio immobiliare che fa riferimento alla sig.ra () si riferisce a fabbricati e terreni della defunta moglie del ricorrente e acquisiti in successione dal sig.

Il ricorrente è inoltre proprietario del seguente bene mobile registrato - autoveicolo

() - come risulta dalla visura PRA (all.7 visura pra) immatricolato nel 2015 e sottoposto a fermo amministrativo da parte di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (già Equitalia s.p.a.) sin dal 27/04/2016.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

3. Elenco dei creditori (art.75, comma 1, lett.c), D.Lgs.14/2019)

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia (all.8 centrale rischi) e CRIF (all.22 crif) del ricorrente;
- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (all.9 dichiarazione di credito AdER);
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

Situazione Debitoria I			
Qualificazione	Creditore	Domicilio digitale	Debito residuo
Onorario	OCC	occcommercialistibari@pec.it	€ 31.985,15
Onorario	Avv. Ezio Mola e Avv. Stefano Dinunno	avvocato.eziomola@pec.it e avv.dinunno.stefano@avvocatibari.legalmail.it	€ 13.897,50
Onorario	Avv. Nicola Milillo delegato proc. esec. imm. 920/2015	avv.nicolamilillo@legalmail.it	€ 16.966,58
Onorario	Arch. Giovanna Fersini ctu proc. esec. imm. 920/2015	giovanna.fersini@archiworldpec.it	€ 3.956,00
mutuo ipotecario	BCC dell'Alta Murgia	pec@pec.bccaltamura.it	€ 92.230,15
privilegio ipotecario	Comune di Roseto Capo Spulico	trasmissionedocumenti.rosetocs@pec.it	€ 700,10
privilegio ipotecario	Agenzia Entrate	dp.bari@pce.agenziaentratae.it	€ 558,01

privilegio ipotecario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	protocollo@pec.agenzia riscossione.gov.it	€ 130,38
privilegio generale ante primo grado art.2751 bis c.c.	Avv. Ezio Mola e Avv. Stefano Dinunno	avvocato.eziomola@p ec.it e avv.dinunno.stefano@ avvocatibari.legalmail .it	€ 4.632,50
privilegio generale ante primo grado art.2751 bis c.c.	Avv. Vincenzo Colaninno	avv.vincenzocolaninn o@legalmail.it	€ 51.986,48
privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	INPS	direzione.provinciale. bari@postacert.inps.g ov.it	€ 42.616,34
privilegio generale grado 1° artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	INAIL	puglia@postacert.inail .it	€ 633,19
privilegio generale grado 4° art.2772 e/o 2758 c.c. e n.4 2780 e/o 2778 c.c.	Agenzia Entrate	direzione.provinciale. bari@postacert.inps.g ov.it	€ 166,80
privilegio generale grado 7° artt.2758 e 2749 c.c. n.7 art.2778 c.c.	Agenzia Entrate	direzione.provinciale. bari@postacert.inps.g ov.it	€ 812,33
privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c.	INPS	direzione.provinciale. bari@postacert.inps.g ov.it	€ 3.160,17
privilegio generale grado 8° artt.2754 e 2749 cc.n.8 art.2778 c.c.	INAIL	puglia@postacert.inail .it	€ 60,99
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate	dp.bari@pce.agenziae ntrate.it	€ 100.468,12
privilegio generale grado 19° artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate	dp.bari@pce.agenziae ntrate.it	€ 195.329,97
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	serviziofinanze.region e@pec.rupar.puglia.it	€ 7.767,92
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Comune di Altamura	protocollo.generale@ pec.comune.altamura. ba.it	€ 75.192,26
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Comune di Roseto Capo Spulico	trasmisionedocument i.rosetocs@pec.it	€ 4.313,08
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Comune di Bitonto	protocollo.comunebit onto@pec.rupar.pugli a.it	€ 4.858,00
chirografario	INPS	direzione.provinciale. bari@postacert.inps.g ov.it	€ 10.581,26
chirografario	INAIL	puglia@postacert.inail .it	€ 220,91
chirografario	Agenzia Entrate	dp.bari@pce.agenziae ntrate.it	€ 23.296,13
chirografario	Regione Puglia	serviziofinanze.region e@pec.rupar.puglia.it	€ 2.552,88
chirografario	Comune di Altamura	protocollo.generale@ pec.comune.altamura. ba.it	€ 8.288,87
chirografario	Comune di Roseto Capo Spulico	trasmisionedocument i.rosetocs@pec.it	€ 556,14
chirografario	Comune di Gravina	protocollo.gravinainp uglia@pec.rupar.pugli a.it	€ 97,71

chirografario	Comune di Pollica	protocollo@pec.comune.pollica.sa.it	€ 134,82
chirografario	Comune di Bitonto	protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it	€ 1.380,00
chirografario	Camera di Commercio di Bari	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	€ 913,66
chirografario	Consap s.p.a.	consap@pec.consap.it	€ 7.000,00
chirografario	Prefettura di Bari	protocollo.prefba@pec.interno.it	€ 990,42
chirografario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	protocollo@pec.agenzia.riscossione.gov.it	€ 29.523,74
Totale			€ 737.958,56
Totale senza prededuzione			€ 692.075,91

Il ricorrente è gravato da una situazione debitoria di €745.977,24 al 26/07/2022 salvo miglior precisazione del debito, nascente dalle obbligazioni contratte personalmente, alla quale vanno sommati i costi prededucibili di O.C.C. e degli scriventi difensori.

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

4. Credito prededucibile di O.C.C. e Avv. Stefano Dininno e Ezio Mola

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza degli Avv.ti Avv. Stefano Dininno e Ezio Mola quantificate complessivamente in €11.373,84 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all.27 convenzione avv.ti stefano dininno e ezio mola**).

La somma complessiva di €11.373,84 viene portata nel passivo della procedura in prededuzione per il 75% del suo ammontare e quindi per €8.530,38 (a condizione che la procedura sia omologata, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.b), D.Lgs.14/2019).

Parimenti vengono appostate in prededuzione le competenze professionali dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in €27.628,72 comprensivi di spese e oneri, *ex art.16 D.M. 202/2014* (**all.11 Prev.DEF.costi e spese**)

5. Credito privilegiato per spese di giustizia di Avv. Nicola Milillo e di Arch. Giovanna Fersini

Il sig. _____ è debitore nei confronti dell'Avv. Nicola Milillo nella sua qualità di delegato alla vendita per €16.966,58 (**all.26 compenso delegato alla vendita**) e nei confronti dell'Arch. Giovanna Fersini per €3.956,00, compensi maturati nell'ambito della procedura esecutiva n.920/2015 R.G.E.I. presso il Tribunale di Bari.

6. Credito ipotecario di BCC dell'Alta Murgia

Il sig. _____ è debitore nei confronti della Banca dell'Alta Murgia credito cooperativo soc. coop. per complessivi €92.230,15 in virtù del mutuo fondiario stipulato in data 29/12/2010 racc.21309 rep.60717 garantito da ipoteca (sugli immobili identificati nel _____ al Fg.158 p.la 4244 sub 2, al Fg.158 p.la 4244 sub 2, al Fg.158 p.la 1847 sub 2 e al Fg.158 p.la 1847 sub 4), nonché per il contratto di conto corrente nr.01/01/02237 con apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria (sugli immobili identificati nel Comune di _____ al Fg.158 p.la 4244 sub 2, al Fg.158 p.la 4244 sub 2, al Fg.158 p.la 1847 sub 2 e al Fg.158 p.la 1847 sub 4), così come risulta dalla precisazione del credito fornita dalla Banca a mezzo del suo legale (**all.12 bcc precisazione credito**).

7. Credito ipotecario, privilegiato e chirografario di Comune di Roseto Capo Spulico

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Comune di Roseto Capo Spulico per imposte, sanzioni e interessi calcolati per €700,10 in privilegio ipotecario al 100% del loro ammontare, per €4.313,08 al 100% ex artt.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c., per €556,14 per accessori e spese calcolate in chirografo al 100% del loro ammontare, somme affidate per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER per girardi**).

8. Credito ipotecario, privilegiato e chirografario di Agenzia Entrate

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate, per €320.631,36 per imposte, sanzioni e interessi calcolate per €558,01 in privilegio ipotecario al 100% del loro ammontare, per €166,80 in privilegio generale al 100% del loro ammontare ex artt.2772 e/o 2758 c.c. e n.4 art.2778 c.c., per €812,33 in privilegio generale ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.7 art.2778 c.c., per €100.468,12, in privilegio generale al 100% del loro ammontare ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 c.c., per €195.329,97 in privilegio generale al 100% del loro ammontare ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.19 art.2778 c.c. e per €23.296,13 per accessori e spese calcolate in chirografo al 100% del loro ammontare.

Tali somme sono state in parte affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**) e in parte non ancora passate a ruolo (**all.13 dichiarazione di credito AdE**).

9. Credito ipotecario e chirografario di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. per l'aggio riferito alle cartelle esattoriali notificate, calcolato in privilegio ipotecario al 100% per €130,38 e in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a €29.523,74, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.9 dichiarazione di credito AdER per _____**).

10. Credito privilegiato di Avv. Stefano Dininno e Avv. Ezio Mola

Vengono appostati in privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. le residue competenze professionali di spettanza degli Avv.ti Avv. Stefano Dininno e Ezio Mola quantificate in €4.632,50 comprensivi di spese e oneri, e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all.27 convenzione avv.ti stefano dininno e ezio mola**).

11. Credito Privilegiato di Avv. Vincenzo Colaninno

Il sig. [redacted] è debitore nei confronti dell'Avv. Vincenzo Colaninno per €51.986,48 per il saldo di compensi professionali maturati nell'ambito delle seguenti procedure presso il Tribunale di Bari: procedura esecutiva n.920/2015 R.G.E.I. (€2.280,20); giudizio di opposizione all'esecuzione n.920-1/2015 R.G.E.I. (€4.826,25); giudizio di opposizione all'esecuzione n.920-2/2015 R.G.E.I. (€2.631,00); reclamo ex art.669 terdecies n.15288/2017 (€4.826,25); reclamo ex art.669 terdecies n.15289/2017 (€2.631,00); giudizio di merito per opposizione n.16546/2017 R.G. (€12.663,95); giudizio di merito per opposizione n.16879/2017 (€5.770,00). L'Avv. Colaninno ha così precisato il credito, comprensivo di spese generali, cassa avvocati e iva, per un totale di €51.986,48 (**all.14 avv.colaninno precisazione credito**).

12. Credito Privilegiato e chirografario di I.N.P.S.

Il sig. [redacted] è debitore nei confronti di I.N.P.S. per €56.357,77 per contributi, oltre sanzioni e interessi, somme passate a ruolo e affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. e calcolate per €42.616,34 in privilegio generale al 100% del loro ammontare ex artt.2753 e 2749 e n.1 2778 c.c., per €3.160,17 in privilegio generale al 50% del loro ammontare ex artt.2754 e 2749 c.c. e n.8 2778 c.c., per €10.581,26 per i residui interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 50% del loro ammontare (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

13. Credito Privilegiato e chirografario di I.N.A.I.L.

Il sig. [redacted] è debitore nei confronti di I.N.A.I.L. per €915,09 per premi, oltre sanzioni e interessi, somme passate a ruolo e affidate per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. e calcolate per €633,19 in privilegio generale al 100% del loro ammontare ex artt.2753 e 2749 e n.1 2778 c.c., per €60,99 in privilegio generale al 50% del loro ammontare ex artt.2754 e 2749 c.c. e n.8 2778 c.c., per €220,91 per i residui interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 50% del loro ammontare (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

14. Credito Privilegiato e chirografario di Regione Puglia

Il sig. [redacted] è debitore nei confronti di Regione Puglia per Tassa automobilistica ex art.17 L.449/97, oltre interessi e sanzioni calcolati in privilegio al 100% ex artt.2752 c.c. u.c. e n.20 art.2778 c.c. per un importo pari a €10.320,80 somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine

ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**) e in parte non passata a ruolo come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Regione Puglia (**all.24 precisazione credito regione puglia**).

15. Credito Privilegiato e chirografario Comune di Altamura

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Comune di Altamura per imposte, sanzioni e interessi calcolati in privilegio al 100% *ex artt.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.* per un importo pari a €75.192,26 somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**) e in parte non ancora passate a ruolo come risulta dalla dichiarazione di credito fornita dall'ente impositore (**all.15 dichiarazione di credito comune di altamura**).

Il Comune di Altamura è inoltre creditore del sig. _____ per €8.288,87 per contravvenzioni, oltre interessi e sanzioni, calcolati in chirografo al 100%, somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**) e in parte non ancora passate a ruolo come risulta dalla dichiarazione di credito fornita dall'ente impositore (**all.15 dichiarazione di credito comune di altamura**).

16. Credito Privilegiato e chirografario Comune di Bitonto

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Comune di Bitonto per imposte, sanzioni e interessi calcolati in privilegio al 100% *ex artt.2752 c.c. e n.20 art.2778 c.c.* per un importo pari a €4.858,00 somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

Il Comune di Bitonto è inoltre creditore del sig. _____ per €1.380,00 per contravvenzioni, oltre interessi e sanzioni, calcolati in chirografo al 100%, somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

17. Credito chirografario Comune di Gravina

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Comune di Gravina per €97,71 per contravvenzioni, oltre interessi e sanzioni, calcolati in chirografo al 100%, somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

18. Credito chirografario Comune di Pollica

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Comune di Pollica per €134,82 per contravvenzioni, oltre interessi e sanzioni, calcolati in chirografo al 100%, somma affidata per il recupero in parte ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente le cartelle esattoriali così come risulta dalla dichiarazione di credito fornita da Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

19. Credito chirografario Camera di Commercio di Bari

Il sig. _____ è debitore nei confronti della Camera di Commercio di Bari per diritto annuale, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a €913,66, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

20. Credito chirografario di Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a. per servizi concessi, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a €7.000,00 somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente una cartella esattoriale, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

21. Credito chirografario di Prefettura di Bari

Il sig. _____ è debitore nei confronti di Prefettura di Bari per contravvenzioni ex L.689/91, oltre interessi e sanzioni calcolati in chirografo al 100%, per un ammontare complessivo pari a €217,06, somma affidata per il recupero ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. che a tal fine ha notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali, così come risulta dalla dichiarazione di credito inviata al Gestore della crisi nell'ambito della presente procedura di sovraindebitamento (**all.9 dichiarazione di credito AdER**).

22. In ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dal ricorrente (**all.16 autocertificazione atti di disposizione**) non risultano atti di disposizione del patrimonio effettuati negli ultimi cinque anni.

A suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

23. Documentazione relativa a entrate proprie e della famiglia con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.75, comma 1, lett. e)

Come su riportato (In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente) la situazione reddituale del ricorrente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi è la seguente:

1 - - - - - 1 1,

- per il 2020 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €4.262,00 (**all.2 redditi 2020**);
- per il 2019 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €0,00 (**all.3 redditi 2019**);
- per il 2018 il ricorrente ha maturato un reddito complessivo pari ad €0,00 (**all.4 redditi 2018**);

Il reddito attualmente prodotto dal ricorrente deriva dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, presso la società ' ' con sede in ' ', per il quale percepisce mensilmente una retribuzione media di circa €570,00 circa (**all.5 buste paga**).

Il ricorrente percepisce anche un canone per la locazione del ramo d'azienda della ditta individuale ' ' in favore della società ' ' (**all.27 contratto di affitto di ramo di azienda**) pari a €21.600,00 (**all.23 atti registrati cassetto fiscale ade**).

Il nucleo familiare sig. ' ' è composto, oltre che dal ricorrente, dai suoi tre figli, ' ' a (nato ad ' ' C.F. ' '), ' ' a (nato ad ' ' C.F. ' ') e ' ' (nata ad ' ' C.F. ' ') (**all.17 certificato di stato di famiglia**).

Le spese necessarie al sostentamento del ricorrente sono state quantificate in €1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) come dichiarato dal ricorrente (**all.18 dichiarazione sostitutiva spese familiari**).

Le spese sono, così ripartite:

Spese familiari	
Generi Alimentari	€500,00
Condominio	€110,00
Utenze Domestiche	€190,00
Rc Auto e Bollo e carburante	€150,00
Imposte Enti Locali	€50,00
Imprevisti	€100,00
Spese Mediche	€150,00
Totale	€1.250,00

24. In ordine alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato il sovraindebitamento del sig. ' ' ha origine a partire dal 2005 così come ricostruito in sede di audizione.

In data 29 Dicembre 2005, il ricorrente, in qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società ' ' e sua moglie, sig.ra ' ' in qualità di unica altra socia della predetta società, contraevano un mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., agenzia di Bitonto, dell'importo di €1.000.000,00 (**all.19 contratto mutuo ipotecario mps**) finalizzato

all'acquisto del complesso agrituristico sito in agro _____ alla contrada _____
perfezionato con atto pubblico in pari data alla stipula del mutuo fondiario (**all.20 compravendita agriturismo**).

Sul punto è necessario specificare che con contratto preliminare intercorso tra il sig. _____

(promissario acquirente anche per persona da nominare) e i signor _____ (promittenti venditori)

le parti convenivano la compravendita del predetto complesso immobiliare agrituristico per il corrispettivo di €1.000.000,00, regolando il prezzo come segue: €30.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare, mediante il rilascio di tre assegni di cui veniva rilasciata quietanza nel medesimo contratto; €600.000,00, con parte della somma erogata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di cui al mutuo fondiario su richiamato; il saldo, pari ad €370.000,00 mediante il rilascio di effetti cambiari a scadenza.

La ragione di tale dilazione nel versare il saldo, risiedeva nella necessità da parte acquirente di effettuare i necessari lavori di ristrutturazione dei quali abbisognava la struttura acquistata per poter essere messa a reddito. A tale riguardo è lo stesso contratto di mutuo che dà atto delle finalità per cui esso veniva erogato, laddove il medesimo all'articolo 12 precisa che la parte mutuataria sotto la propria responsabilità "dichiara che il mutuo è destinato all'acquisto e alla ristrutturazione di immobile ad uso non abitativo" riferendosi incontrovertibilmente al complesso agrituristico.

Pertanto in sede di contestuale stipula sia dell'atto di compravendita che del contratto di mutuo, entrambi avvenuti presso la filiale MPS di Bitonto, le parti (acquirente e venditrice), al fine di garantire al venditore che avrebbe incassato la parte di prezzo convenuta nel preliminare (atteso che in quel contesto il venditore obiettava che pur avendo rilasciato in atto di compravendita quietanza di pagamento del prezzo convenuto, in realtà esso non era stato affatto ancora incassato), convenivano che il mutuatario rilasciasse una procura all'incasso a beneficio del venditore, della somma mutuata, procura che veniva consegnata al direttore della filiale MPS con l'intesa che questi non appena fosse stato disponibile il denaro avrebbe richiamato le parti perché regolassero il pagamento come pattuito nel contratto preliminare.

In maniera invece del tutto proditoria e in palese violazione degli accordi intrapresi, sotto la garanzia del direttore della banca, il venditore (evidentemente in accordo con il direttore della banca che gli consegnava la procura) appena fu disponibile la provvista azionò la procura, incassando integralmente il prezzo pattuito e lasciando la parte acquirente senza i fondi necessari per poter provvedere ai lavori di ristrutturazione.

Per diretta conseguenza il _____ e per esso il sig. _____, che allora era titolare di un'attività di vendita di prodotti alimentari e non (supermercato), ubicata nei locali commerciali siti in _____ alla via _____ si è ritrovato a dover sostenere il pagamento non solo delle rate mensili di mutuo (contratto dal _____), ma anche delle spese di ristrutturazione del bene acquistato dalla società (che ammontavano a circa €800.000,00), facendovi fronte con i proventi ricavati dalla predetta attività commerciale che il medesimo esercitava con l'aiuto quotidiano della moglie I _____ (deceduta nel maggio del 2019) e dei suoi tre figli _____.

A fronte del mancato pagamento di quanto contrattualmente pattuito la creditrice MPS avviava quindi la procedura esecutiva immobiliare n.920/2015 R.G.E.I. Tribunale di Bari.

Lo stress economico causato da tale situazione lo induceva nel gennaio 2007 a richiedere un'apertura di credito ipotecaria concessagli dalla BCC dell'Alta Murgia con atto pubblico del 23/01/2007 (**all.20 contratto mutuo ipotecario bcc**) e che, per le medesime ragioni su narrate, unitamente al mancato raggiungimento dei risultati e dei ricavi sperati, è stato azionato nel 2018 dapprima monitoriamente (con ingiunzione di pagamento) per la residua somma a debito (pari ad €13.949,81) e poi incardinando la procedura immobiliare n.529/2018 R.G.E.I. Tribunale di Bari, procedura successivamente riunita con la predetta procedura esecutiva immobiliare n.920/2015 R.G.E.I. Tribunale di Bari.

Per le medesime ragioni il 29/12/2010 ha contratto, con la medesima BCC, un mutuo ipotecario dell'importo di €100.000,00, garantito dalla signora _____ (coniuge) nonché dai signori _____ e _____ a (genitori di costei), i quali tutti concedevano altresì ipoteca volontaria sui loro beni in favore della BCC mutuante.

Anche per tale ultima linea di credito la BCC ha spiegato intervento nelle due riunite procedure esecutive.

A quanto sin qui esposto si aggiungono i debiti di natura tributaria-fiscale che nel tempo sono sedimentati sia a nome di _____ che, per una piccola parte, anche a nome della signora _____

La collocazione del ricorrente sul mercato del lavoro come dipendente non è riuscita a sanare lo squilibrio patrimoniale determinato dal valore del compendio immobiliare inferiore rispetto alla debitoria complessiva e di fatto non gli consente oggi di far fronte alla complessiva esposizione debitoria, motivo per il quale lo stato di sovraindebitamento è oltremodo evidente.

25. In ordine alla proposta di Concordato minore con indicazione di presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori

Lo scrivente difensore ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Concordato minore ex D.Lgs.14/2019.

Il ricorrente, a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale "il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri", intende avvalersi della procedura di concordato minore allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt.74-76 D.Lgs.14/2019 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma, avendo contenuto libero, a condizione che si indichino in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, il ricorrente formula quindi la presente proposta di concordato minore che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere

gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal ricorrente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

La proposta di seguito descritta viene formulata ai sensi dell'art.74, comma 2, D.Lgs.14/2019, ovverosia con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

In particolare, sottoscrive la proposta il terzo assuntore, società **(all.21 visura camerale**

) che si impegna, in caso di omologazione con sentenza della proposta di concordato minore, a versare alla procedura la somma complessiva di €35.137,89 mediante il versamento di rate mensili.

L'apporto di tali risorse esterne può considerarsi apprezzabile in considerazione del fatto che in mancanza di tali risorse i creditori Agenzia Entrate (per i crediti di grado 19° ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.19 art.2778 c.c.), Regione Puglia, Comune di Altamura, Comune di Roseto Capo Spulico (per i crediti di grado 20° ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.20 art.2778 c.c.) e i crediti chirografari di INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Regione Puglia, Comune di Altamura, Comune di Roseto Capo Spulico, Comune di Gravina, Comune di Pollica, Camera di Commercio di Bari, Consap s.p.a., Prefettura di Bari, Agenzia Entrate Riscossione s.p.a., resterebbero totalmente insoddisfatti in caso di liquidazione controllata.

Mentre, nella proposta di seguito formulata, i suddetti creditori ricaverebbero una soddisfazione, seppur minima, pari al 5,00%.

Val bene sottolineare che, come precisato nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs.14/2019, non è prevista una soglia minima predeterminata di soddisfazione dei creditori (a differenza di ciò che invece è espressamente previsto nel concordato preventivo, data la maggior semplicità della procedura e della tipologia di debitori che possono farvi ricorso).

Orbene, il ricorrente avanza la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive e che viene riassunta secondo il seguente schema:

Proposta				
Ordine di soddisfazione del credito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazione	Somma proposta
Onorario	OCC	€ 31.985,15	100,00%	€ 31.985,15
Onorario	Avv. Ezio Mola e Avv. Stefano Dininno	€ 13.897,50	100,00%	€ 13.897,50
Onorario	Avv. Nicola Milillo delegato proc. esec. imm.920/2015	€ 16.966,58	100,00%	€ 16.966,58
Onorario	Arch. Giovanna Fersini ctu proc. esec. imm. 920/2015	€ 3.956,00	100,00%	€ 3.956,00
mutuo ipotecario	BCC dell'Alta Murgia	€ 92.230,15	100,00%	€ 92.230,15
privilegio ipotecario	Comune di Roseto Capo Spulico	€ 700,10	100,00%	€ 700,10
privilegio ipotecario	Agenzia Entrate	€ 558,01	100,00%	€ 558,01
privilegio ipotecario	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 130,38	100,00%	€ 130,38

immobiliare sito in A
immobiliare sito in A
immobiliare sito

attualmente staggiti nell'ambito della procedura esecutiva n.920/2015 R.G.E.I. e il cui valore complessivo secondo l'ultimo avviso di vendita è pari a €540.023,83 per il prezzo base e €405.025,00 per l'offerta minima, ma che nel worst case di due ulteriori tentativi di vendita all'asta si ridurrebbe a €227.826,56 per l'offerta minima).

Pertanto in favore della procedura concorsuale viene offerta la la complessiva somma di €267.983,08 da corrisondersi mediante il piano di pagamenti di seguito esposto, in caso di omologazione della proposta di concordato minore:

- ❖ a partire dal primo mese successivo all'omologazione saranno accantonati i crediti in prededuzione dell'Organismo di composizione della crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Bari pari a €31.985,15 (con soddisfazione al 100,00%) e sarà soddisfatto il credito prededucibile degli Avv.ti Stefano Dininno e Ezio Mola nella misura del 75,00% del credito vantato per un totale di €13.897,50, mediante i seguenti versamenti:
 - (rate 1-24) con le prime n.24 rate mensili di €900,00;
 - con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura per €24.282,65 entro due anni dalla sentenza di omologazione;

- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti privilegiati ex art.2770 c.c. dell'Avv. Nicola Milillo nella sua qualità di delegato alla vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.920/2015 R.G.E.I. per €16.966,58 (con soddisfazione al 100,00%) e dell'Arch. Giovanna Fersini nella sua qualità di C.T.U. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.920/2015 R.G.E.I. per €3.956,00 (con soddisfazione al 100,00%), con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura per complessivi €20.922,58;

- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito ipotecario di Banca dell'Alta Murgia credito cooperativo soc. coop., per €92.230,15, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;

- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito ipotecario di Comune di Roseto Capo Spulico, per €700,10, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;

- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito ipotecario di Agenzia Entrate, per €558,01, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;

- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito ipotecario di Agenzia Entrate Riscossione s.p.a., per €130,38, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito privilegiato *ex art.2751 bis c.c.* di Avv. Stefano Dininno e Ezio Mola, per €4.632,50, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione sarà soddisfatto il credito privilegiato *ex art.2751 bis c.c.* di Avv. Vincenzo Colaninno, per €51.986,48, con soddisfazione al 100,00%, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di grado 1° *ex artt.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.* di €42.616,34, con soddisfazione al 62,56% e quindi per €26.660,78 in favore di I.N.P.S., e di €633,19, con soddisfazione al 62,56% e quindi per €396,12 in favore di I.N.A.I.L., con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di grado 4° *ex artt.2772 e/o 2758 c.c. e n.4 art.2780 e/o 2778 c.c.*, di €166,80, con soddisfazione al 5,00%, e quindi per €8,34 in favore di Agenzia Entrate, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di grado 7° *ex artt.2758 e 2749 c.c. e n.7 art.2778 c.c.*, di €812,33 (con soddisfazione al 5,00%) e quindi per €40,62 in favore di Agenzia Entrate con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di grado 8° *ex artt.2754 e 2749 c.c. e n.8 art.2778 c.c.*, di €3.160,17 in favore di I.N.P.S. (con soddisfazione al 5,00%) e quindi per €158,01 e in favore di I.N.A.I.L. di €3,05 (con soddisfazione al 5,00%) e quindi per €3,05, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;
- ❖ entro due anni dalla sentenza di omologazione saranno soddisfatti i crediti con privilegio generale di grado 18° *ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.18 art.2778 c.c.* in favore di Agenzia Entrate di €100.468,12 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €5.023,41, con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione della procedura;

❖ i crediti con privilegio generale di grado 19° ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.19 art.2778 c.c. in favore di Agenzia Entrate di €195.329,97 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €9.766,50, in parte con il ricavato della vendita degli immobili messi a disposizione per €93,37 e in parte mediante i seguenti versamenti:

- (rate 25-34) con le prime n.10 rate mensili di €900,00;
- (rata 35) con la successiva n.1 rata mensile di €673,13;

❖ i crediti con privilegio generale di grado 20° ex artt.2752 e 2749 c.c. e n.20 art.2778 c.c. di Regione Puglia di €7.594,93 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €379,75, di Comune di Altamura di €75.192,26 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €3.759,61, di Comune di Roseto Capo Spulico di €4.313,08 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €215,65, di Comune di Bitonto di €4.858,00 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €242,90, saranno soddisfatti mediante i seguenti versamenti:

- (rata 35) con la prima n.1 rata di €226,87;
- (rate 36-39) con le successive n.4 rate mensili di €900,00;
- (rata 40) con la successiva n.1 rata mensile di €779,69;

❖ i crediti chirografari di I.N.P.S. di €10.581,26 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €529,06, I.N.A.I.L. di €220,91 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €11,05, Agenzia Entrate di €23.296,13 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €1.164,81, Regione Puglia di €2.552,88 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €127,64, Comune di Altamura di €8.288,87 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €414,44, Comune di Roseto Capo Spulico di €556,14 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €27,81, Comune di Gravina di €97,71 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €4,89, Comune di Pollica di €134,82 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €6,74, Comune di Bitonto di €1.380,00 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €69,00, Camera di Commercio di Bari di €913,66 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €45,68, Consap s.p.a. di €7.000,00 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €350,00, Prefettura di Bari di €990,42 con soddisfazione al 5,00% e quindi per €49,52, Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. di €29.523,74 con soddisfazione al 5,00% e quindi in totale per €4.276,83, saranno soddisfatti mediante i seguenti versamenti:

- (rata 40) con la prima n.1 rata mensile di €120,31;
- (rate 41-44) con le successive n.4 rate mensili di €900,00;
- (rata 45) con la successiva n.1 rata mensile di €556,52.

Il tutto è sintetizzato secondo il seguente piano dei pagamenti:

Tot. rata	predecessione o c.e. dininno e mola	privilegio ex art.2770 c.c. avv. milillo e	privilegio ipotecario o bec	privilegio ipotecario comun	privilegio ipotecario aganzi	privilegio ipotecario agenzi	privilegio generale ante primo	privilegio generale ante primo grado	privilegio generale grado 1° art.2753 e 2749	privilegio generale grado 4° art.2772 e/o 2758	privilegio generale grado 7° art.275	privilegio generale grado 8° art.2754 e 2749 cc.n.8	privilegio generale grado 18°	privilegio generale grado 19°	privilegio generale e grado 20°	chirografario
-----------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

	€	€	arch. fersini - proc. esec. lnm. 920/2015	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	267.983,08	45.882,65	20.922,58	92.230,15	700,10	558,01	130,38	4.632,50	51.986,48	27.056,91	€ 8,34	€ 40,62	€ 161,06	€ 5.023,41	€ 9.766,50	€ 4.606,56	€ 4.276,83
rata n.1	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.2	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.3	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.4	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.5	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.6	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.7	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.8	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.9	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.10	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.11	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.12	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.13	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.14	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.15	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.16	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.17	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.18	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.19	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.20	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.21	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.22	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.23	€ 900,00	€ 900,00															
rata n.24	€ 900,00	€ 900,00															
ricavato immobili	€ 227.826,56	€ 24.282,65	€ 20.922,58	€ 92.230,15	€ 700,10	€ 558,01	€ 130,38	€ 4.632,50	€ 51.986,48	€ 27.056,91	€ 8,34	€ 40,62	€ 161,06	€ 5.023,41	€ 93,37		
rata n.25	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.26	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.27	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.28	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.29	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.30	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.31	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.32	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.33	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.34	€ 900,00														€ 900,00		
rata n.35	€ 900,00														€ 673,13	€ 226,87	
rata n.36	€ 900,00															€ 900,00	
rata n.37	€ 900,00															€ 900,00	
rata n.38	€ 900,00															€ 900,00	
rata n.39	€ 900,00															€ 900,00	
rata n.40	€ 900,00															€ 779,69	€ 120,31
rata n.41	€ 900,00																€ 900,00
rata n.42	€ 900,00																€ 900,00
rata n.43	€ 900,00																€ 900,00
rata n.44	€ 900,00																€ 900,00

rata n.45	€ 556,52																€ 556,52
Totale	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€ 8,34	€ 40,62	€ 161,06	€	€	€	€
	267.983,08	45.882,65	20.922,58	92.230,15	700,10	558,01	130,38	4.632,50	51.986,48	27.056,91				5.023,41	9.766,50	4.606,56	4.276,83

La proposta di soddisfacimento così prospettata appare più conveniente per il creditore ipotecario, per i creditori privilegiati e quelli chirografari, considerato che nell'alternativa liquidatoria si soddisferebbero in misura inferiore, come più innanzi precisato.

26. In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di accordo di ristrutturazione poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dal ricorrente.

La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata quindi calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e, come evidenziata, rende per un verso sostenibile la proposta e per altro verso la rende conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento all'indicazione presumibile dei costi della procedura, invece, al netto di quanto indicato come spese in prededuzione dell'Organismo di composizione della crisi dello scrivente difensore e dell'*advisor*, si annoverano unicamente i costi di tenuta del conto corrente (da quantificarsi) sul quale transiteranno le somme destinate alla procedura.

27. In ordine all'ammissibilità della proposta di Concordato minore

La richiesta di ammissione alla procedura come formulata si pone infatti in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato di recente che in tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi (fattispecie analoga al caso che ci occupa).

Con riferimento al piano dei pagamenti proposto si evidenzia che anche la Cassazione¹ ritiene che la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e dei crediti in origine chirografari non violi la posizione dei crediti aventi privilegio generale, considerato che è consentito di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Anche le nuove norme introdotte per il Concordato minore dal Codice della crisi, quindi, sono una logica applicazione dell'art.2740 c.c., considerato che esiste un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore e che quindi la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior

¹ Corte di Cassazione sentenza n.26328/2016 e Corte di Cassazione sentenza n.4270/2021

interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni attuali, presenti e futuri (v. in senso conforme, con riferimento alla L.3/2012 Tribunale di Napoli Nord 16 Marzo 2021 Est. Rabuano).

Peraltro in letteratura è stato sottolineato, con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte anche alle nuove procedure introdotte dal Codice della crisi, che in base al principio di responsabilità patrimoniale (il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) la valutazione sul rispetto della regola posta dall'art.2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell'interesse dei creditori che essa esprime, deve tener conto non solo dei beni attuali del debitore, ma anche dei beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell'obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvivono rispetto all'apertura della procedura di concordato (e di concordato minore e procedura di ristrutturazione dei debiti).

Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse reddituali) e di parte dei beni attuali sia maggiore dell'interessa dei suoi beni attuali ivi compresa l'azienda.

Laddove i ricavi rivenienti dal reddito del debitore per il periodo di piano siano destinati ai creditori, nelle suindicate quote, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori sarà quindi superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori, tenendo conto dell'alternativa liquidatoria.

Ciò implica che la proposta si presenti prospetticamente vantaggiosa per i creditori e che l'eventuale liquidazione di tutto il patrimonio attuale viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dal reddito del ricorrente e ad essi destinati secondo le previsioni del piano.

Nell'ambito delle procedure concorsuali l'art.2740 c.c. ha quindi la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori.

Sotto un diverso profilo si evidenzia che alla luce della completa esposizione in ordine all'attivo e al passivo in capo al ricorrente e quindi alla completa informativa fornita in ordine alla proposta di accordo e al piano dei pagamenti per eseguirlo si può concludere che nessun atto decettivo è attribuibile alla condotta del ricorrente.

Va inoltre evidenziato che il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio come evidenziato nella proposta e attestato dall'OCC e che ad ogni buon conto si può affermare che il vaglio da compiersi debba spostarsi da un piano di astratta valutazione di ammissibilità rispetto alla semplice commissione di atti dispositivi

anteriori (assenti nella fattispecie che ci occupa), ad un piano di correttezza e completezza informativa, oltre che di adeguatezza della documentazione fornita al fine di rappresentare in modo compiuto la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Si aggiunga, inoltre, che per la proposta di concordato minore, a differenza di quanto avviene per la procedura di ristrutturazione dei debiti, non si richiede una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla meritevolezza atteso che l'art.77, D.Lgs.14/2019 si limita ad indicare quale condizione di inammissibilità la mancanza di documenti di cui agli artt.75 e 76, la sussistenza di requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), l'aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda, l'aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Tali condizioni, come su evidenziato, nel caso di specie non sussistono.

In definitiva la proposta di concordato minore presentata dal ricorrente è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria come più innanzi evidenziato.

28. Valutazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019

Con riferimento alla convenienza del concordato minore rispetto alla liquidazione controllata, si espone quanto segue.

Sul punto va premesso che ai sensi dell'art.75, comma 2, D.Lgs.14/2019, è possibile prevedere che *"i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Orbene, a fronte della previsione dell'art.268, comma 4, lett. a), b), c) e d), D.Lgs.14/2019, la massa dei creditori concorsuali potrebbe, teoricamente, contare sull'attivo disponibile costituito dalla vendita degli immobili di proprietà del ricorrente e sulla differenza tra ciò che il debitore guadagna con la sua attività e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

In particolare il totale dell'attivo è determinabile:

- con riferimento al patrimonio immobiliare si può stimare teoricamente un ricavo di €540.023,83, secondo il valore complessivo dei prezzi base degli immobili staggiti nella procedura n.920/2015 R.G.E.I., ma considerando che anche l'eventuale procedura di liquidazione controllata comporterebbe una vendita competitiva ed eventuali ribassi d'asta, appare ragionevole stimare un ricavo per il compendio immobiliare pari a €227.826,56, ossia prevedendo almeno due ulteriori ribassi d'asta del 25,00%;
- con riferimento al patrimonio mobiliare si evidenzia che il reddito attualmente prodotto dal ricorrente deriva dalla sua attività lavorativa in qualità di dipendente, per il quale percepisce un reddito medio di €570,00

circa e che a fronte di spese familiari di €1.250,00 nulla residuerebbe per la procedura concorsuale (il ricorrente riesce a far fronte alle spese familiari unicamente mediante il supporto dei suoi figli).

Orbene, sulla somma ipoteticamente realizzabile con la procedura di liquidazione controllata troverebbero soddisfazione integrale al 100,00%:

- il compenso dell'O.C.C.
- del liquidatore
- degli scriventi difensori
- i crediti privilegiati ex art.2770 c.c. di Avv. Nicola Milillo e Arch. Giovanna Fersini
- il credito ipotecario di BCC dell'Alta Murgia
- i crediti con privilegio ipotecario di Comune di Roseto Capo Spulico, Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.

- i crediti con privilegio di 1° ex art.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c. di INPS e INAIL troverebbero capienza per il 52,56% del loro ammontare

- i crediti con privilegio di grado inferiore e i crediti chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione. Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di concordato minore *ut supra* formulata è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, non soddisfatti integralmente, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

Val bene evidenziare che in caso di liquidazione verrebbe meno l'apporto di finanza esterna messa a disposizione dal terzo assuntore e che quindi l'eventuale procedura liquidatoria non potrebbe contare sul flusso di cassa così messo a disposizione, ma soltanto sulla vendita del compendio immobiliare.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura².

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale che vedrà soddisfatti i crediti secondo l'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di concordato minore formulata dal ricorrente è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

Proposta di concordato minore												
	Predeuzione e privilegio ex art.2770 c.c.	ipotecario bcc	privilegio ipotecario Comune Roseto Capo Spulico, AdE e AdER	privilegio generale ante primo grado art.2751 bis c.c.	privilegio generale grado 1° art.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 4° art.2772 e/o 2758 c.c. e n.4 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 7° art.2758 e 2749 c.c. n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 8° art.2754 e 2749 c.c. n.8 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 19° art.2752 e n.19 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	chirografario
Debito residuo	€ 66.805,23	€ 92.230,15	€ 1.388,49	€ 56.618,98	€ 43.249,53	€ 166,80	€ 812,33	€ 3.221,16	€ 100.468,12	€ 195.329,97	€ 92.131,26	€ 85.536,54
% proposta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	62,56%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

² Tribunale La Spezia 14 Gennaio 2021 Est. Gaggioli; Tribunale Napoli 21 Giugno 2021 Est. Ferrara

Soddisfazione con la proposta di concordato minore	€ 66.805,23	€ 92.230,15	€ 1.388,49	€ 56.618,98	€ 27.056,91	€ 8,34	€ 40,62	€ 161,06	€ 5.023,41	€ 9.766,50	€ 4.606,56	€ 4.276,83
--	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------	---------	----------	------------	------------	------------	------------

	alternativa liquidatoria											
	Preferenzione e privilegio ex art.2770 c.c.	ipotecario bec	privilegio ipotecario Comune Roseto Capo Spulicci, AdE e AdER	privilegio generale ante primo grado art.2751 bis c.c.	privilegio generale grado 1° art.2753 e 2749 c.c. e n.1 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 4° art.2772 e/o 2758 c.c. e n.4 art.2780 e/o 2778 c.c.	privilegio generale grado 7° art.2758 e 2749 c.c. n.7 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 8° art.2754 e 2749 c.c. n.8 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 18° art.2752 e 2749 c.c. n.18 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 19° art.2752 e 2749 c.c. n.19 art.2778 c.c.	privilegio generale grado 20° art.2752 e 2749 c.c. n.20 art.2778 c.c.	chirografario
Debito residuo	€ 77.466,95	€ 92.230,15	€ 1.388,49	€ 56.618,98	€ 43.249,53	€ 166,80	€ 912,33	€ 3.221,16	€ 100.468,12	€ 198.323,97	€ 87.273,26	€ 84.156,54
% liquidazione	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	52,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Soddisfazione con la liquidazione controllata	€ 77.466,95	€ 92.230,15	€ 1.388,49	€ 56.618,98	€ 22.731,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sulla base di tali risultanze si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

29. Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni)³.

Da ultimo il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore⁴.

³ Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla; Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi; Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio; Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018.

⁴ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Ciò premesso, così come affermato dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Napoli Nord 21 Aprile 2021 Est. Petruzzello e l'ulteriore giurisprudenza a conferma⁵) non è possibile determinare aprioristicamente una tempistica senza tenere conto della specificità del caso concreto e della proposta di piano, atteso la *ratio* della L.3/2012 di matrice comunitaria ispirata all'esigenza di tutela dell'impresa e del consumatore in crisi da sovraindebitamento.

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione⁶ affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano in 45 mesi appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

30. In ordine alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.78, comma 2, lett.d), D.Lgs.14/2019.

Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio del ricorrente è funzionale all'attuazione del piano, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019, nel relativo paragrafo al quale si rimanda (Valutazioni in ordine alla convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019).

31. La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

Si allega presente proposta la relazione pervenuta dai Gestori della Crisi presso l'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Bari Dott.ssa Maria Lopriore e la Dott.ssa Angela Pupillo, le quali, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, hanno redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme sono osservare per completezza espositiva che l'attestatore:

- hanno sottoposto a verifica i dati patrimoniali del ricorrente accertandone la veridicità;

⁵ Tribunale di Bari 06 Giugno 2021 Est. Magaletti 122 rate, Tribunale di Napoli 9 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 8 Giugno 2021 Est. Ferrara, Tribunale di Napoli Nord 25 Maggio 2021 Est. Ferrara, Tribunale Napoli 28 Giugno 2021 Est. Bernardi 180 rate.

⁶ Corte di Cassazione, 28 Ottobre 2019 n. 27544.

- hanno verificato la fattibilità della proposta di ristrutturazione presentata attestandone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, il ricorrente sig. _____ *ut supra* rappresentato e difeso e con l'assistenza dei Gestori della crisi presso l'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Bari,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che la proposta di concordato minore è idonea alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stesso e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito

Chiede

all'Ill.mo Tribunale adito per il tramite del nominato O.C.C.:

❖ ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiarati l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori della presente proposta e del decreto, ai sensi dell'art.78, comma 1, D.Lgs.14/2019;

❖ che, visto l'art.78, comma 2, lett.a), D.Lgs.14/2019, disponga la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale;

❖ che, visto l'art.78, comma 2, lett.c), D.Lgs.14/2019, assegni ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

❖ che, visto l'art.78, comma 2, lett.d), D.Lgs.14/2019, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di Concordato minore, i documenti indicati nel presente ricorso. Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.
Casamassima, il dì del deposito.

è autentica

Avv. Stefano Dininno



1 - 1 11

Avv. Ezio Mola

